


Aula 'S'



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO E DA OGNI SPESA, TRASA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N° 333

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

18109/07

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Michele DE LUCA - Presidente -
- Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
- Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel. Consigliere -
- Dott. Filippo CURCURUTO - Consigliere -
- Dott. Saverio TOFFOLI - Consigliere -

R.G.N. 29429/01

Cron. 18109

Rep.

Ud. 08/06/07

c.c.



ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

[Redacted], elettivamente domiciliato in ROMA [Redacted]
 [Redacted], presso lo studio dell'avvocato [Redacted]
 [Redacted], che lo difende, giusta mandato in calce
 al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
 PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
 GENERALE DELLO STATO, ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 794/04 della Corte d'Appello di

2007

3246



MILANO del 12.10.04, depositata il 17/11/04;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio l'8/06/07 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso visto l'art. 375 c.p.c., per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza con le conseguenze di legge.



R.G. n. 29429/06

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte d'appello di Milano, confermando la decisione di 1° grado, ha rigettato la domanda di [redacted] diretta ad ottenere la condanna del Ministero della Salute (anche) alla rivalutazione della somma corrispondente all'indennità integrativa speciale (i.i.s.) dovuta, ex l. n. 210/92, a soggetto irreversibilmente danneggiato da epatite post-trasfusionale,

Contro tale sentenza il [redacted] espone un motivo di ricorso denunciando la violazione dell'art. 1 della l. n. 210/92, come modificato dall'art. 1 della l. n. 238/97, richiamando la sentenza di questa Corte n. 15894/05, secondo la quale l'assegno bimestrale corrisposto ai danneggiati va rivalutato non solo in relazione all'indennizzo in senso stretto, ma anche con riferimento alla i.i.s.

Il Ministero della Salute resiste con controricorso rilevando che la struttura dell'art. 2 della legge in questione esclude l'invocato beneficio, limitato esclusivamente all'idennizzo contemplato dal I comma, rispetto all'integrazione, pari alla i.i.s., prevista dal II comma.

Conformemente alla requisitoria scritta del s. Procuratore generale, resa in applicazione dell'art. 375, cod.proc.civ., il ricorso è manifestamente fondato.

Il Collegio ritiene infatti di dover condividere, in assenza di convincenti osservazioni che ne contrastino l'insegnamento, il precedente citato, così massimato: "L'indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 210 del 1992 consta di due componenti: un importo fisso "ex lege" (assegno reversibile per quindici anni, previsto dall'art. 1, primo comma, e dall'art. 2, secondo comma, della stessa legge) e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959; entrambe le componenti dell'indennizzo sono rivalutabili secondo il tasso annuale di inflazione programmata, come previsto dall'art. 2, primo comma, della citata legge n. 210 del 1992".

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, il 8 giugno 2007

Il Consigliere est

[Handwritten signature]



Il Presidente

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 27 AGO 2007
IL CANCELLIERE CI
Arnaldo Casaro

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE CI
Arnaldo Casaro

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N° 533